



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro - Classif. I.1.a.e/2022/4

Allegati:

Oggetto: Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - "normativa in materia di sanità animale" ed, in particolare, l'art. 70;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del Regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Tenuto conto che il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio c.a. ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in provincia di Alessandria e che successivamente sono stati confermati altri casi nella stessa provincia di Alessandria e nelle Province di Genova;

Considerato che la Peste Suina Africana è una malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Visto il dispositivo dirigenziale prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMD5-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto il resoconto prot. DGSAF N. 393 del 10/01/2022 della riunione tenutasi in data 07/01/2022 del gruppo operativo degli esperti, di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Nota prot. N. 17113 del 16 luglio 2021);

Visto il verbale prot. DGSAF N. 604 del 11/01/2022 della riunione l'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, tenutasi il 10/01/2022, in cui si è preso atto e approvate le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti che ha collegialmente deliberato;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022);

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Sentiti il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;

DISPONE

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Articolo 1
(Misure di controllo nella zona infetta)

1. Nella zona infetta, di cui al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche apportate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in conformità agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle disposizioni previste per la zona soggetta a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, si applicano le seguenti misure:

a) Suini selvatici:

- i. divieto di attività venatoria di qualsiasi tipologia e di tutte le attività all'aperto così come previsto nell'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022. L'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione di cui all'articolo 1, secondo capoverso dell'OM citata, è subordinata all'emanazione di un successivo dispositivo dirigenziale concernente l'indicazione di specifiche istruzioni di biosicurezza per la riduzione del rischio di diffusione della malattia;
- ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire dalle zone immediatamente esterne ai confini della zona infetta in senso centripeto secondo le procedure predisposte dalle regioni in conformità a quanto previsto dal piano nazionale di sorveglianza e dal Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
- iii. gestione e smaltimento di tutte le carcasse ritrovate nel territorio della zona infetta, e degli animali moribondi eventualmente abbattuti in loco, secondo procedure di biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
- iv. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne e prodotti a base di carne, di trofei e ogni altro prodotto che sia stato ottenuto da suini selvatici cacciati o comunque macellati;
- v. i CRAS, in caso di intervento su suini selvatici in difficoltà, hanno l'obbligo di informare preliminarmente i Servizi veterinari territorialmente competenti.

b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali):

- i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini detenuti ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali;
- ii. macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
- iii. macellazione immediata dei suini detenuti all'interno degli allevamenti familiari previa visita clinica e sotto controllo ufficiale e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
- iv. programmazione delle macellazioni dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale e divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
- v. esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689;

- vi. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus.
 - vii. allo scadere dei 6 mesi dal divieto di ripopolamento di cui ai punti iii e iv, valutata la situazione epidemiologica esistente, sarà possibile il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei servizi veterinari competenti dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it;
 - viii. divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari competenti;
 - ix. divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
 - x. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
 - xi. divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
 - xii. divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da ix a xii le regioni territorialmente competenti, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
 3. Il Ministero della salute nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale (UCC), sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, può individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessità di non concedere una o più deroghe per un determinato periodo di tempo.
 4. Nell'ambito dell'UCC, acquisito il parere del Gruppo operativo degli esperti, si definiscono i criteri e le modalità per l'installazione di barriere artificiali (reti), ivi compresa l'individuazione delle zone da delimitare e le successive azioni da porre in essere nell'ambito della strategia di eradicazione, conformemente a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

Articolo 2

(Misure di controllo nell'area confinante con la zona infetta)

1. Nei territori compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, le regioni applicano le seguenti misure:
 - a) rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione dell'attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
 - b) regolamentazione dell'attività venatoria e delle altre attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale limitando al massimo il disturbo ai suini selvatici col fine di ridurre la mobilità;
 - c) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione,

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

- l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali;
- d) divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici;
 - e) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti, dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689 e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20kg morti il sabato e la domenica;
 - f) qualora si rendano necessari nuovi trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus;
 - g) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e verifica dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado", attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
 - h) i suini detenuti in allevamenti di tipologia "semibrado" compresi i cinghiali detenuti, laddove i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente verifichino l'assenza di strutture che garantiscono l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera in ogni forma di recinzione, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
 - i) rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente;
 - j) macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
 - k) divieto di movimentazione di suini detenuti al di fuori dalla zona ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera k), le regioni, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
 3. Il Ministero della salute nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, può individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessità di non concedere una o più deroghe per un determinato periodo di tempo.
 4. Le regioni interessate dall'area infetta, limitatamente alla parte indenne, e le regioni confinanti con l'area infetta, in riferimento alla regolamentazione dell'attività venatoria, possono disporre la sospensione dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale e dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva.
 5. Fatte salve le misure di cui all'art. 3 del presente dispositivo, le regioni interessate dalla zona infetta, limitatamente alla parte indenne, e le regioni confinanti con l'area infetta dispongono

almeno le misure di cui ai punti g), h) e j) di cui al comma 1. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unità Centrale di Crisi, al fine di garantirne uniforme e immediata adozione.

Articolo 3

(Misure di controllo sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le seguenti misure:
 - a) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di stabilimenti non registrati in BDN che detengono, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo cinghiali;
 - b) divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
 - c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado", attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sarà concordata la programmazione di detta verifica, fermi restando i livelli già stabiliti nel piano di sorveglianza nazionale;
 - d) Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia "semibrado" ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio e fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza della Peste suina africana, il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza.

Articolo 4

(Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo le ASL territorialmente competenti, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti).
3. Per l'attuazione delle, delle misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto ii, ed articolo 2, comma 1, lettera a), le ASL territorialmente competenti, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi di personale delle Forze dell'ordine, delle Associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - dsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono incaricare persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento dei compiti connessi al reperimento ed installazione delle reti.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite delle ASL territorialmente competenti, nei casi di cui ai commi 3 e 4, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.

Articolo 5 (Flussi informativi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite dei Servizi veterinari territorialmente competenti, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. Nella zona infetta i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti identificano come sospetto ogni carcassa di cinghiale e le carcasse di suino domestico in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni e sintomi riferibili al PSA, al fine dell'alimentazione dei sistemi informativi SINVSA e SIMAN.
3. In caso di positività ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, non è necessario l'invio dei campioni al Centro di Referenza CEREP e i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA.
4. Fuori dalla zona infetta i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti identificano come sospetto, e lo registrano come tale in SIMAN e SINVSA, solo le carcasse di suino selvatico o domestico che presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA, e i campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al CEREP senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positività i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. In caso di positività, i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positività in prima istanza viene comunicata alla ASL ai fini dell'inserimento del sospetto in SIMAN e in SINVSA viene registrato l'esito diagnostico finale.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i cui territori sono inclusi nella zona infetta e nella zona di cui all'articolo 2, relazionano settimanalmente sull'attività di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), punto ii e art. 2 comma 1, lettera a), inviando all'indirizzo mail emergenza.vet-pestisuine@sanita.it e trasmettendo almeno le seguenti informazioni:
 - a) programmazione settimanale delle battute di ricerca;
 - b) rendicontazione settimanale delle battute effettivamente realizzate, evidenziando il livello di conformità rispetto alla programmazione (stato di avanzamento delle attività) comprendente le modalità operative e personale coinvolto ed il numero e caratteristiche delle carcasse ritrovate.

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Articolo 6
(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo si applica a far data dalla sua pubblicazione sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme";
2. Le disposizioni del presente dispositivo sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica che ne ha reso necessaria l'adozione.



IL DIRETTORE GENERALE
*Dott. Pierdaveide Lecchini

Roma,

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0003665 del 18/01/2022

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755